



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Ministero per lo Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'energia e le
risorse minerarie
SEDE

Gestore Servizi Energetici- GSE SpA
Divisione Operativa
SEDE

AGEA
Area coordinamento
SEDE

Organizzazioni di filiera
LORO SEDI

Oggetto: Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del DM 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica da filiera corta, di cui all'articolo 19, comma 1, del DM 06 luglio 2012 - Applicazione per l'anno 2017.

./.

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 (di seguito Decreto), definisce le modalità operative cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Decreto (di seguito biomasse da filiera), ai fini dell'accesso al nuovo regime incentivante di cui all'articolo 19, comma 1, del DM 06 luglio 2012.

Con la presente Circolare – che richiama il testo delle precedenti - si vogliono comunicare le indicazioni riguardanti l'applicazione del Decreto per l'anno 2017.

La richiesta per l'accesso al regime incentivante (di seguito istanza¹) deve essere:

- compilata in carta semplice sulla base del modulo allegato alla presente circolare, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente e resa solidale con copia del documento d'identità dello stesso. Ogni dichiarazione mendace, sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato decadranno (art. 75 del D.P.R. 445/2000), come anche previsto all'articolo 42, comma 3, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 e fermo restando quanto stabilito all'articolo 23, comma 3, del medesimo Decreto legislativo relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite nonché ai soggetti cui si applica la condizione ostativa alla percezione degli incentivi;

- inviata, corredata degli allegati, **entro il 31 gennaio 2018²**, per posta elettronica certificata all'indirizzo sag2@pec.politicheagricole.gov.it, Si specifica che, in riferimento al rispetto della data di trasmissione, farà fede la data della PEC.

¹ L'istanza dovrà essere compilata utilizzando il file, in formato excel, "modulo di domanda" che sarà scaricabile dal sito Mipaaf ovvero che potrà essere richiesto inviando e-mail con oggetto "modulo domanda biomasse da filiera" all'indirizzo eMail: PQAI2@politicheagricole.it. Una volta compilata l'istanza, in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentate nonché resa solidale con copia del documento di identità dello stesso.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Le istanze spedite oltre il termine del 31 gennaio 2018 sono irricevibili e non saranno trattate. L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata dei files della domanda (sia in formato excel che pdf) e degli eventuali allegati (sia formato excel che pdf).

Anche per gli O.E. di impianti rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del D.M. 18/12/2008, per cui la certificazione delle biomasse da filiera è finalizzata all'accesso agli incentivi per un periodo aggiuntivo di quattro anni in misura corrispondente al 60% dell'energia elettrica incentivata, si richiede l'invio dell'istanza per la tracciabilità delle biomasse nella forma di cui alla nota¹, entro le scadenze e nelle modalità sopra elencate³.

Si precisa che la presente circolare è rivolta anche agli impianti rientranti nella fattispecie prevista dal paragrafo 3 dell'allegato 2 al DM 6 luglio 2012 (potenziamento di impianti geotermoelettrici con biomasse).

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza si forniscono alcune precisazioni.

Nel corso della stessa annualità è possibile utilizzare una o più tipologie di biomasse di cui all'allegato A del Decreto. La domanda dovrà includere le quantità di biomassa da filiera necessaria alla produzione riferita al periodo **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (annualità 2017)**. Nell'istanza, e nei relativi allegati, dovrà essere indicata obbligatoriamente anche la quantità complessiva di biomassa - da filiera e non da filiera - utilizzata nel periodo di riferimento.

Si precisa che - a seguito dell'entrata in vigore del decreto 19 ottobre 2012, n. 199 "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" - è diventato obbligatorio, per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, la stipula in forma scritta⁴ e l'indicazione della durata, della quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (elementi essenziali).

Nel caso le biomasse non siano conferite all'Operatore Elettrico direttamente da un produttore ma il conferimento avvenga tramite un collettore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate (punto I. c⁵ degli allegati al Decreto) devono essere comunque esibiti al momento del controllo per la tracciabilità. L'elenco dei produttori conferenti la biomassa inviata dal Collettore devono essere esibiti o inviati per e-mail a richiesta dei Funzionari Mipaaf incaricati di effettuare i controlli, e devono contenere in ogni caso le informazioni riferite ai soggetti produttori della biomassa, compresi il CUAA, il numero degli ettari, tipologia e quantitativi di biomassa ottenuti, le autorizzazioni al taglio dei boschi ecc. .

² A seguito della pubblicazione del Decreto Mipaaf 6 agosto 2015 pubblicato sulla G. U. n° 220 del 22/9/2015

³ Per questa tipologia di impianti la certificazione della tracciabilità avverrà con tempistiche diverse.

⁴ anche una e-mail o un fax contenenti un ordine d'acquisto, il documento di trasporto o la fattura di vendita possono integrare la forma scritta di un contratto, purché contenga tutti gli elementi essenziali del contratto

⁵ Punto I.b per le biomasse di cui alla tipologia II del Decreto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Resta fermo, in ogni caso, il diritto a presentare l'istanza esclusivamente da parte dell'operatore elettrico titolare dell'impianto di produzione presso cui avviene l'utilizzo della biomassa oggetto della richiesta di certificazione.

La provenienza delle biomasse deve essere chiaramente identificabile e gli Operatori Elettrici devono garantirne l'intera tracciabilità in sede di controllo da parte dei soggetti incaricati. La quantità di biomasse prodotte per unità di superficie, devono essere coerenti con i valori potenzialmente producibili, nell'ambito delle normali pratiche colturali.

La dichiarazione, prevista al punto 1. c⁶ degli allegati al Decreto e integrata nel modulo di domanda - che attesta la provenienza della biomassa da non più di 70 km - è compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto O.E..

In caso di contratti quadro, i Controllori del Mipaaf potranno eventualmente richiedere all'Operatore Elettrico ulteriori informazioni sulla corretta applicazione dello stesso e sulle ricadute dei benefici che ne derivano a tutta la filiera di produzione della biomassa, tramite la predisposizione di una dettagliata Relazione Tecnica.

Per quanto concerne le biomasse di cui alla tipologia II prevista dal Decreto - il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA) può essere sostituito dal codice fiscale in caso di soggetti giuridici che non siano tenuti all'obbligo di costituire il fascicolo aziendale.

Si ricorda, inoltre, la documentazione da esibire per la certificazione della tracciabilità delle biomasse per la tipologia II e per quelle della tipologia IV di origine forestale, richiamati anche nelle precedenti circolari in materia:

- I contratti che legano gli Operatori Elettrici, o gli eventuali collettori, e i produttori di biomassa (*contratti di taglio*), devono essere accompagnati dall'**autorizzazione** (*autorizzazione al taglio*) emessa dall'Autorità competente a livello regionale o provinciale, al cui interno devono essere indicati in dettaglio **i quantitativi stimati di produzione legnosa**, suddivisi secondo le diverse tipologie ottenibili.

- Se tale informazione, relativa alla stima delle rese del materiale legnoso, non fosse presente nell'autorizzazione citata, deve essere comunque riportata nella relazione, firmata da un tecnico abilitato, che ha accompagnato l'iter autorizzativo e che deve essere in questo caso allegata in copia ad ogni contratto.

Qualsiasi tipo di documentazione dovrà essere esibita in originale. Qualora questo non fosse possibile deve essere allegata – per ogni Operatore economico fornitore di biomassa – una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi art. 47 DPR 445/2000.

⁶ Punto 1.b per le biomasse di cui alla tipologia II del Decreto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

I DDT (documenti di trasporto) che servono a documentare la tracciabilità della biomassa, devono contenere le informazioni che riguardano la descrizione della tipologia del prodotto e la sua origine. Il DDT deve riportare **obbligatoriamente** il luogo e l'identificativo del produttore da cui proviene la biomassa (che servirà a documentarne la sua tracciabilità).

Qualora un operatore intermedio (collettore) utilizzi una piattaforma logistica, potrà fornire - sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - un elenco dettagliato dei produttori conferenti (con eventuali relativi CUA e indicazioni della sede produttiva) con elencati anche le informazioni (numero, data, e peso della merce) dei DDT e delle relative fatture dei prodotti entrati nella piattaforma logistica.

In fase di controllo, i Funzionari incaricati verificheranno il bilancio di massa di tali biomasse e, eventualmente, potranno richiedere visione dei DDT e delle relative fatture che si riferiscono alla biomassa entrata nella piattaforma logistica, in originale o in copia conforme.

Per quanto riguarda la biomassa di tipologia IV residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari zootecnici e forestali - al momento del controllo (solo per le tipologie di residuo agro alimentare) - si dovrà esibire una relazione⁷ sottoscritta dal produttore del residuo, che descriva brevemente il ciclo di lavorazione utilizzato, la tipologia e l'origine della materia prima.

Sempre per questa tipologia di biomassa - per i residui delle attività di lavorazione dei prodotti forestali (segherie) - i produttori di biomassa dovranno fornire - sempre sotto forma di relazione autocertificata⁷ - schede informative in cui vengono precisate le quantità di legno (in ton) lavorato, i quantitativi di legno venduto e quindi gli scarti di lavorazione ottenuti. Si dovranno inoltre esprimere - in forma sintetica (%) - le quantità di legno proveniente dall'Italia, dalle UE e da extra UE che sono stati lavorati nel corso del 2017. Tali dati dovranno essere elaborati dall'O.E. in un file excel⁸ da consegnare ai controllori al momento della verifica per la tracciabilità.

Relativamente ad ogni tipologia di biomassa, ogni operatore elettrico è tenuto a presentare una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, sulle caratteristiche tecniche della biomassa utilizzata e del proprio processo di produzione di energia elettrica, tenendo conto sia delle biomasse da filiera sia di quelle non da filiera. A tal fine l'operatore elettrico, al termine dei controlli, deve compilare e consegnare all'incaricato addetto ai controlli, che lo allegherà al proprio verbale, la dichiarazione di cui all'**allegato A** della presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta.

La quantità di biomassa da filiera e i quantitativi di biomassa non da filiera, riportati nell'allegato, dovranno essere coerenti con quanto accertato dai controlli. Il GSE provvederà a confrontare il contenuto dell'allegato A con quanto dichiarato in sede di richiesta di maggiorazione di incentivo, e in caso di difformità, terrà comunque conto di quanto riportato dal verbale di verifica.

⁷ Autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000

⁸ Tali dati avranno una mera funzione statistica e saranno trattati dall'amministrazione nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Si ricorda, infine, che la richiesta di certificazione presentata al Mipaaf non sostituisce la richiesta di incentivo previsto per la biomassa da filiera corta.

Il GSE, a seguito dell'invio degli esiti delle certificazioni di tutti gli operatori, informerà, mediante pubblicazione di apposita news sul sito istituzionale www.gse.it, circa la possibilità di presentare richiesta per l'annualità 2017 sul portale GRIN.

Nel corso delle procedure di verifica delle informazioni ricevute, i soggetti incaricati dei controlli possono richiedere ai soggetti che hanno presentato l'istanza ulteriori informazioni o documentazione a supporto dell'istanza.

Il Dirigente

Dr. Pietro Gasparri

*Firmato digitalmente ai sensi del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni*